ROSSO & NERO

Parti correlate, obblighi dei sindaci e indici d'anomalia

Giovanni Barbara

Il collegio sindacale, nella struttura societaria quotata al vertice del sistema dei controlli, è titolare di rilevanti obblighi di vigilanza e di denuncia su operazioni con parti correlate. Data l'entità e la delicatezza di tali attribuzioni non stupisce che la Corte di Cassazione - con sentenza n. 20437 del 28 agosto 2017 - sia tornata di nuovo sull'argomento. La sentenza contribuisce a definire in modo più stringente l'insieme delle prerogative e responsabilità ascrivibili ai sindaci di società quotate, offrendo spunti di riflessione sulle circostanze che determinano l'insorgere del dovere del sindaco di avvalersi dei propri poteri di ispezione. Prerogative che costituiscono declinazione del più generale dovere di vigilanza sull'osservanza del rispetto dei principi di corretta amministrazione, da esercitarsi tempestivamente per scongiurare il rischio che il sindaco sia sanzionato a titolo di concorso omissivo. Più nel dettaglio la Corte rammenta, inter alia, che i sindaci - ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 151 del Tuf - risultano titolari di poteri d'ispezione e di controllo sulle operazioni sociali, da esercitarsi anche in via disgiunta dal collegio, potendo gli stessi «procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate». A ciò si aggiunga quanto disposto dal comma 2, ai sensi del quale i poteri di convocazione del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, nonché di richiesta di collaborazione, rientrano tra le prerogative esercitabili singolarmente dal sindaco, eccezion fatta per il potere di convocazione dell'assemblea dei soci che deve essere invece esercitato da almeno due membri. Tanto premesso, la Corte si sofferma sulle doglianze mosse dal ricorrente, ivi incluse, a titolo esemplificativo, quelle fondate sull'erroneità o fraudolenza delle informazioni fornite dalla società con riferimento alle operazioni, sull'affidamento del collegio sindacale a valutazioni rilasciate da esperti indipendenti, nonché sul mutamento del ruolo del collegio da compiti di verifica sul campo a compiti di alta vigilanza. In particolare la Cassazione - nel respingere in toto i rilievi formulati dal ricorrente - chiarisce che le circostanze da lui addotte non possono fungere da esimente della responsabilità connessa al dovere di controllo che grava sul sindaco. La Corte prosegue aggiungendo che la complessità della struttura di una società di investimenti non può in alcun modo incidere sul potere/dovere di controllo di ciascun sindaco, non condividendo l'assunto prospettato dal ricorrente secondo cui «l'adozione di determinate iniziative ispettive da parte del collegio sindacale presuppone l'esistenza di indici di anomalia rispetto alla corretta gestione dell'impresa». La mancata emersione di indici di anomalia correlati al compimento di determinate operazioni sociali non può quindi, ad avviso della Corte, escludere profili di responsabilità del sindaco il quale, pur in assenza di campanelli d'allarme, dovrà in ogni caso esercitare le proprie prerogative. (riproduzione riservata)

Foto: di Giovanni Barbara - partner KStudio associato (Kpmg)